

Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: “Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n.46”.
Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande

L'assegno unico universale

A partire dal **1° gennaio 2022** è disponibile sul sito internet dell'INPS la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico.
La domanda per beneficiare dell'assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo.

La **misura** viene determinata dall'INPS sulla base della **condizione economica** del nucleo familiare mediante l'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**).

Il beneficio spetta **per ogni figlio minorenni a carico** e per ciascun **figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età**. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE (art. 1 c. 2 D.Lgs. 230/2021).

I figli **maggioresnni**, in particolare, per potere beneficiare dell'assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei **seguenti requisiti**:
frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, oppure di un corso di laurea;

- svolgimento di un tirocinio o di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui
- registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

Misura e decorrenza dell'assegno

L'**importo** dell'assegno unico universale è determinato sulla base dell'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:

- per le domande presentate **a partire dal 1° gennaio al 30 giugno**, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal **1° luglio in poi**, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

L'assegno unico universale in assenza di ISEE

In assenza di ISEE **al momento della domanda**, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

In tale caso, occorre distinguere le sottoelencate **ipotesi**:

- ISEE presentato **entro il 30 giugno**: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato **dal 1° luglio**: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE;
- assenza di ISEE oppure ISEE **pari o superiore a € 40.000**: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto (€ 50 per i figli minori e € 25 per i maggiorenni).

Compatibilità dell'assegno con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L'assegno unico universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del **Reddito di cittadinanza**, l'INPS corrisponde d'ufficio l'assegno unico, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di assegno unico universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti **canali**:

- **portale web**, utilizzando l'apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito dell'INPS se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- **Contact Center Integrato**, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- **Istituti di Patronato**, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione del beneficio

L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore, al fine del pagamento dell'assegno in misura ripartita.

L'assegno viene **erogato dall'INPS** attraverso le **seguenti modalità**:

- a) accredito sull'IBAN;
- b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali;
- c) accredito sulla carta RdC.

Abrogazioni

In conseguenza dell'entrata in vigore dell'assegno unico universale, sono **abrogati**:

- **dal 1° gennaio 2022**, il premio alla nascita e le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità;
- **dal 1° marzo 2022**, l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori (che resta riconosciuto solo per i mesi di gennaio e febbraio 2022) e le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili.

Il nuovo assegno non intacca la disciplina del **bonus asilo nido**, che rimane in vigore.

Inoltre, è disposta la **proroga fino al 28 febbraio 2022** delle misure introdotte in materia di **assegno temporaneo per i figli minori**.

D.Lgs. 230/2021